


E COPIA CONFORME

*Bla Jf*



STATUTO  
"CONFCONSUMATORI - FEDERAZIONE REGIONALE"

*Mila P...*

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE

È costituita in Roma la Federazione Regionale della Confconsumatori, aderente alla "Confconsumatori Nazionale - Confederazione generale dei consumatori". L'associazione assume la seguente denominazione: "Confconsumatori Lazio". La sede sociale è in Roma alla Via Padova n.41.

ART. 2 - SCOPI E DURATA

La "Confconsumatori - Federazione Regionale Lazio", avente durata illimitata, non ha fini di lucro, non può distribuire - direttamente o indirettamente - utili e svolge la propria attività avvalendosi principalmente della collaborazione dei propri associati. Essa si propone come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e utenti, come meglio specificato nello Statuto nazionale, perseguendo finalità di solidarietà sociale; è inoltre associazione apartitica, di promozione sociale ai sensi della legge 383/2000, che svolge attività di promozione ed utilità sociale a favore degli associati e di terzi. A tale scopo la Federazione potrà effettuare tutte le attività previste dallo Statuto della Confconsumatori nazionale.

ART. 3 - SOCI

Chiunque ha la facoltà di associarsi a Confconsumatori rivolgendosi alla federazione provinciale competente per territorio, purché condivida le finalità espresse nel presente Statuto e in quello Nazionale e ne rispetti le disposizioni, nonché le decisioni degli organi Statutari.

L'iscrizione comporta l'accettazione delle norme statutarie ed il versamento della quota annuale della federazione provinciale competente.

I soci delle federazioni provinciali diventano automaticamente soci effettivi della "Confconsumatori Federazione Regionale Lazio" e della Confconsumatori nazionale.

Il Consiglio direttivo regionale potrà approvare la sottoscrizione di protocolli d'intesa con associazioni, enti, organismi con finalità compatibili con quelle della Confconsumatori per consentire, anche tramite detti soggetti, l'iscrizione alla Confconsumatori.

La Federazione regionale ha l'obbligo di comunicare annualmente al Presidente nazionale gli aggiornamenti all'elenco soci.

Per quanto riguarda i diritti ed i doveri dei soci, nonché per le modalità di recesso o di espulsione, si fa riferimento agli statuti Nazionale e provinciale.

ART. 4 - ORGANI DELLA FEDERAZIONE

Sono organi della "Confconsumatori Lazio - Federazione Regionale Lazio"

- 1) l'Assemblea generale degli associati;
- 2) il Consiglio direttivo regionale;
- 3) il Presidente;
- 4) il Vicepresidente;
- 5) l'Organo di controllo;
- 6) il Coordinamento dei Presidenti provinciali.

ART. 5 - ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea generale degli associati della Federazione regionale è composta dai Presidenti provinciali democraticamente eletti e da un delegato provinciale per ogni 100 iscritti o ulteriore frazione superiore a 50. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno e, in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo delle Federazioni Provinciali o di un decimo degli iscritti, oppure ogni qualvolta lo reputi necessario il Consiglio Direttivo per sua iniziativa o su proposta degli altri organi sociali.

*Conf*

*Conf*

*Jf*



ogni qualvolta lo reputi necessario il Consiglio Direttivo per sua iniziativa o su proposta degli altri organi sociali.

L'Assemblea può tenersi nella sede della Federazione o presso altro luogo che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno, purché nel territorio regionale. L'Assemblea è convocata dal Presidente su indicazione del Consiglio Direttivo, almeno 15 giorni prima della data in cui la stessa deve avere luogo, mediante lettera o e-mail e, comunque, avviso affisso nella sede sociale. Tale avviso deve rimanere esposto per tutti i 15 giorni precedenti la riunione.

La convocazione dovrà precisare l'ordine del giorno, l'ora e il luogo della riunione.

L'Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno metà dei componenti. In seconda convocazione l'Assemblea può deliberare con la presenza di qualsiasi numero dei componenti. Per lo scioglimento della federazione occorre la presenza di 2/3 (due terzi) dei componenti. L'Assemblea ha in particolare il compito di:

- a) stabilire le linee programmatiche dell'associazione regionale;
- b) approvare annualmente la relazione sulle attività svolte e il rendiconto economico-finanziario presentato dal Presidente;
- c) eleggere ogni 4 anni il Presidente, il vice-presidente (*se previsto*), il Consiglio direttivo ed eventualmente l'Organo di controllo;
- d) deliberare sulle modificazioni dello Statuto regionale;
- e) ammettere delega ad altro delegato facente parte dell'assemblea regionale.

#### ART. 6 - CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da almeno quattro membri.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno e può essere convocato su iniziativa del Presidente, del Collegio dei Sindaci oppure di un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo delibera su ogni materia che non sia di specifica competenza dell'Assemblea generale degli associati. In particolare ha il compito:

- a) approvare e ratificare l'attività del Presidente;
- b) promuovere le iniziative utili al raggiungimento dello scopo associativo, ivi comprese le eventuali azioni giudiziarie, sia come parte attrice o ricorrente che come parte convenuta o resistente, di rilevanza provinciale o regionale, previa informazione ed autorizzazione del Presidente nazionale;
- c) verificare l'operato dei singoli membri in relazione alle materie di competenza loro assegnate;
- d) disciplinare, ove necessario, le attività associative con apposito regolamento.

#### ART. 7 - PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione per gli atti sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione. Per specifici incarichi la rappresentanza dell'associazione può essere conferita a qualsiasi altro associato con procura.

In particolare il Presidente ha il compito di:

- a) curare i rapporti con le istituzioni regionali;
- b) promuovere e coordinare l'attività delle Federazioni provinciali;
- c) esercitare in caso di urgenza o inattività i provvedimenti del Consiglio Direttivo;
- d) convocare le assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo;
- e) predisporre il rendiconto economico-finanziario e la relazione annuale sulle attività;
- f) nominare difensori e procuratori dell'associazione in tutti i procedimenti, civili, penali e amministrativi di rilevanza provinciale o regionale;
- g) aprire conti correnti bancari o postali e accendere prestiti bancari o postali;
- h) presiedere il Consiglio direttivo regionale e l'assemblea dei soci, fissandone l'ordine del giorno.

Il Vicepresidente, ove nominato, o, in mancanza di esso, il consigliere anziano, sostituisce il Presidente nei casi di impedimento o assenza di quest'ultimo. In caso di dimissioni del Presidente,

E' COPIA CONFORME  
*[Signature]*

ne assume i poteri fino alla successiva Assemblea generale dei soci che dovrà essere convocata dal medesimo entro 90 giorni.

Il Vicepresidente esercita, inoltre, le funzioni delegategli dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario, ove nominato, redige i verbali delle riunioni, cura l'aggiornamento dell'elenco dei soci e mantiene i contatti fra gli organi, agevolando il coordinamento e lo svolgimento delle riunioni. Inoltre il Segretario coadiuva il Presidente nella propria funzione.

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea.

Il Vice presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno

#### ART. 8 - ORGANÒ DI CONTROLLO

Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria per legge, ovvero non è obbligatoria la nomina del revisore contabile, l'assemblea potrà, volontariamente, nominare un revisore contabile con la qualifica di Revisore Contabile.

L'organo così nominato dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e non decade in caso di rinnovo anticipato di quest'ultimo.

In particolare il Revisore o il Collegio dei revisori ha il compito di accertare la regolarità delle scritture contabili della Federazione.

#### ART. 9 - COORDINAMENTO DEI PRESIDENTI PROVINCIALI

Il Coordinamento dei Presidenti provinciali è composto dai presidenti di ciascuna Federazione provinciale, democraticamente eletti. Ha il compito di coordinare e sviluppare l'attività della Federazione regionale in tutte le sedi provinciali. Svolge inoltre funzione consultiva del Presidente e del Consiglio Direttivo. Può formulare proposte, nell'ambito delle linee programmatiche dell'associazione come definite dall'Assemblea.

#### ART. 10 - INCOMPATIBILITA'

Le cariche sociali possono essere ricoperte solo da associati effettivi della Confconsumatori. Non possono ricoprire cariche sociali persone che si trovino nelle condizioni ostantive previste dal Codice del consumo.

Chi ricopre cariche sociali deve rispettare le norme previste dal Codice di comportamento approvato dal Consiglio confederale nazionale.

Non sussistono incompatibilità fra l'incarico di Presidente di Federazione Provinciale e membro del Consiglio Direttivo regionale.

#### ART. 11. ESERCIZIO SOCIALE

I competenti organi predispongono ed approvano annualmente il rendiconto finanziario delle entrate e delle uscite sociali; è facoltativa la presentazione di un bilancio preventivo. Gli esercizi finanziari si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. I rendiconti rimangono depositati nella sede sociale nei 10 giorni che precedono l'Assemblea a disposizione degli associati che ne presentano istanza. Copie del rendiconto potranno essere distribuite solamente dopo l'approvazione e dietro rimborso delle spese.

#### ART. 12 - RAPPORTI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI CON LA CONFCONSUMATORI NAZIONALE

L'Associazione regionale ha piena autonomia finanziaria e amministrativa nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In caso di recesso o di esclusione la Federazione conserva tutte le disponibilità del suo patrimonio e la titolarità delle obbligazioni assunte.

La Federazione regionale riconosce i poteri di commissariamento e di esclusione e, più in generale, il potere di intervento e di controllo degli organi nazionali, secondo quanto previsto dallo Statuto nazionale; è altresì tenuta a trasmettere agli organi nazionali della Confconsumatori, entro il 31

È COPIA CONFORME  
Bla Df

**ART. 13 - ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE**

Le entrate della Federazione sono costituite dagli eventuali contributi pubblici e privati, da eventuali contributi delle federazioni provinciali e da ogni altra entrata connessa allo svolgimento delle attività sociali.

È vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la distribuzione non sia imposta dalla legge. Gli avanzi o utili dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.


**ART. 14 - SCIoglimento**

In caso di scioglimento della Federazione il patrimonio va destinato, mediante delibera dell'Assemblea straordinaria, alla Confconsumatori Nazionale, oppure, in caso di scioglimento della stessa, ad altre associazioni aventi le medesime finalità di tutela e assistenza dei consumatori e degli utenti.

**ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni statutarie e regolamentari della Confconsumatori nazionale, nonché la vigente normativa.

Il presente statuto si intende modificato da eventuali successive modifiche dello Statuto nazionale.



Roma li 27/05/2010

forarelli Scodellà

Bla Df

Bianchi


[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]






UFF. FERM

7574

3

2000/000

168,00



COPIA CONFORME

ALL' ORIGINALE

